## ALLEGATIO ALLA DETERMINA N. 543/AV3 DELLO APR 2018

## CONVENZIONE PER STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO TRA La Società CliCon Srl (nel seguito chiamata CliCon) con sede amministrativa e domicilio fiscale in Bologna Viale Oriani 31 Codice Fiscale N. e Partita Iva N. 01355560390 rappresentata dal Dott. Luca Degli Esposti quale Legale Rappresentante della società medesima Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche Area Vasta n.3 (nel seguito chiamata Azienda) con sede legale in Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona e sede operativa in Via Annibali 31/L Piediripa di Macerata - 62100 Macerata , Codice Fiscale e Partita IVA nº 02175860424, in persona del Dott. Alessandro Maccioni Direttore di Area Vasta n.3, il quale agisce non in proprio bensì in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda. PREMESSO che la sperimentazione clinica e farmacologica è uno degli obiettivi del S.S.N.; che la CliCon Srl intende effettuare lo Studio osservazionale retrospettivo dal (b) titolo "Studio ARTRITE REUMATOIDE OR Real World Evidence generation: Artrite Reumatoide in Italia" (nel seguito denominata "la Sperimentazione"); che l'Azienda, avendo ottenuto per quanto di propria competenza, ogni (c) necessaria autorizzazione da parte degli organi a ciò deputati, è disponibile ad eseguire la Sperimentazione all'interno della struttura Servizio Farmaceutico Zonale - ASUR Marche AV3 - Presidio Ospedaliero di Camerino (MC); che la Dr.ssa Sonia Natali Dirigente Farmacista presso Servizio (d)

Pagina 1 di 14

^		
	Farmaceutico Zonale - Asur Marche AV3 - Presidio Ospedaliero di Camerino	
	Tarmacedice Zonale Modificate TVV Tresidio especialiero di camerino	
	(MC) (in seguito denominato "Centro"), ha dichiarato la propria disponibilità	
***************************************	ad effettuare la Sperimentazione e viene nominata Responsabile della	
	Sperimentazione e , contestualmente, Responsabile del trattamento dei dati	
*****	personali relativi allo studio;	
	(e) che Clicon Srl, ai sensi del D.L.vo 211/2003 ha ottenuto il Parere favorevole da	
	parte del Comitato Etico Regione Marche nella seduta del 22/03/2018 prot. n.	, <u>.</u>
	2018-81;	
	(f) che, nell'ambito di detto parere, è da comprendersi il Protocollo sopra descritto;	-
	(g) che Clicon non ha ricevuto, entro i termini di Legge, obiezioni motivate da parte	****
	dell'Autorità Competente.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO,	
	LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	1. Oggetto del contratto	
	a) La Clicon conferisce all'Azienda, che accetta, l'incarico di condurre la	
	Sperimentazione.	
	· ·	
	b) La Sperimentazione, che si avvarrà del personale e delle strutture	
	dell'Azienda, dovrà essere eseguita all'interno del Centro, sotto la	
	responsabilità della Dr.ssa Sonia Natali (nel seguito denominato "il	
	Responsabile della Sperimentazione").	
	c) Trattandosi di studio osservazionale retrospettivo non è possibile definire in	
	modo preliminare la numerostà dei soggetti che verranno inclusi nelle analisi	
	tutti i pazienti che rispettino i criteri di inclusione del Protocollo.	

Pagina 2 di 14

d) Resta inteso che, nell'ambito del reclutamento, sarà obbligo dell'Azienda	
attivarsi per il rispetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2004 in	
conformità al D.Lgs n°196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati	
personali"), e che, ai sensi e per gli effetti dell'Autorizzazione generale al	
trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica del	
01/03/2012 e successivi ulteriori provvedimenti del Garante per la Protezione	
dei Dati Personali, in particolare l'Autorizzazione n. 5 dell'11/12/2014, il	
Responsabile dello Studio non è tenuto ad ottenere il consenso informato dei	
pazienti per i quali ricorrano le condizioni indicate dai citati provvedimenti del	
Garante. I dati saranno estratti in modo completamente anonimo alla fonte e	
ad ogni soggetto sarà attribuito un progressivo numerico in modo che i	
pazienti non possano essere identificatì né direttamente né indirettamente.	
I risultati delle analisi saranno solo ed esclusivamente dati aggregati non	
attribuibili né direttamente né indirettamente al singolo assistito.	
e) Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati si	
impegnano a rispettare le disposizioni del Lgs. 196/03 e successive	
modifiche ed integrazioni, le Linee Guida del Garante per i trattamenti di dati	
personali nell'ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali (con	
particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai	
requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e	
Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni. Le Parti si	
impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le	
misure di sicurezza sia tecniche che organizzative imposte dalle norme	,
applicabili e linee guida, per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della	
Sperimentazione contro ogni accidentale o illegittima distruzione o	
	1

,		
	accidentale perdita e danno alterazione divulgazione o accesso non	
	autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di	
	trattamento.	
	f) La Sperimentazione sarà condotta, secondo le vigenti disposizioni in materia,	
	nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, letto, datato e sottoscritto, per	
	accettazione, dal Responsabile della Sperimentazione, in conformità a tutte le	
	normative nazionali e comunitarie che disciplinano la Sperimentazione clinica	·
	e nel rispetto dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.	
	2. Obblighi del Responsabile della Sperimentazione	
	Nella conduzione della Sperimentazione, il Responsabile della Sperimentazione	
	dovrà:	
	a) condurre la stessa in accordo al protocollo,	
	b) verificare che tutte le informazioni riportate sulle Schede Raccolta Dati (CRF)	`
Formation and the control of the con	siano accurate, complete e corrispondano esattamente con i dati originali,	
	c) trasmettere regolarmente allo Sponsor tutti i dati relativi alla Sperimentazione,	
	d) fornire tutti gli ulteriori servizi richiesti per la conduzione della	
	Sperimentazione concordati con lo Sponsor, e	
	e) cooperare con il personale dello Sponsor durante il monitoraggio della	
	Sperimentazione. Il Responsabile della Sperimentazione e tutto il personale	
	coinvolto nella conduzione della stessa dovranno essere a disposizione, per	
	un tempo ragionevole e dato un preavviso adeguato, per eventuali incontri di	
	aggiornamento sulla conduzione della Sperimentazione con i Referenti dello	
	Sponsor.  L Poforonti dollo Sponsor, responsabili della gestione della presente convenzione e	
	I Referenti dello Sponsor, responsabili della gestione della presente convenzione e	
	della conduzione scientifica della Sperimentazione sono tenuti ad uniformarsi ai	
	Pagina 4 di 14	

P	
	regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso il Centro di Sperimentazione.
***************************************	Il Referente Scientifico dello sponsor è il Dott. Stefano Buda.
	3. Corrispettivo e suo pagamento
***************************************	a) Il corrispettivo della Sperimentazione viene fissato nell'importo di € 5.000,00
	(cinquemila) + IVA, omnicomprensivo per tutte le attività previste dal
	Protocollo.
***************************************	Nella somma precedentemente indicata sono comprese tutte le spese che,
	per l'impiego del personale occorrente, per l'utilizzo di cose o per qualsiasi
	altro titolo, l'Azienda dovrà sostenere per l'esatta esecuzione della
	Sperimentazione (comprendendo la conservazione della documentazione
	dello studio a termini di Legge).
	La Clicon Srl garantisce che nessun costo aggiuntivo dello studio sarà a
	carico dell'Azienda.
	Il corrispettivo per le prestazioni rese sarà fatturato dall' Azienda al termine
	dello studio e lo Sponsor provvederà al pagamento delle fatture ricevute
	dall'Azienda, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse tramite
	bonifici bancari intestati a:
	ASUR Marche Area Vasta n.3 Via Annibali n.31/L -62100-
	Piediripa di Macerata (MC)
	Banca: UBI BANCA S.P.A. Via Marsala -62121- Ancona
	Codice IBAN : IT64J031110260000000008173
	Codice BIC (SWIFT): BLOPIT22 "Sperimentazioni AV3"
	La fattura dovrà essere intestata a:
	Ragione Sociale: CliCon Srl
	Sede Legale (indirizzo) : Bologna Viale Oriani, 31
a la constant de la c	

a.		
	PI / CF : 01355560390	
	Referente: Alfio Cardin	
white white the state of the st	Tel: 0544/38393 mail: alfio.cardin@clicon.it	
	La fattura dovrà essere inviata a:	
	Indirizzo: CliCon Srl Ravenna Via Salara, 36	
	Alla c.a. Sig.: Alfio Cardin	
	4. Durata	
	Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione effettuata	
	dal secondo firmatario, e scade al momento della conclusione della Sperimentazione,	
	orientativamente prevista per dicembre 2018, salvo quanto prescritto all'art. 6 e salva	
	comunque possibilità di risoluzione anticipata per mutuo consenso, recesso da parte	
***************************************	dello Sponsor ai sensi del successivo art.6 o proroga della Sperimentazione per	
	estensione dei pazienti reclutati o del solo periodo di reclutamento.	
	5. Responsabilità e assicurazione	
	Data la natura osservazionale dello studio non è prevista la stipula di una polizza	
	assicurativa.	
	6. Risoluzione e recesso	
	Ciascuna delle parti potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione con	
	effetto immediato, tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R.,	
	nel caso in cui l'altra parte non dovesse adempiere alle obbligazioni della	
	convenzione stessa, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento	
	entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della comunicazione sopra indicata.	
	La presente convenzione potrà inoltre essere risolta dall'Azienda con effetto	
	immediato, con la medesima procedura descritta al comma precedente, qualora:	
	a) lo Sponsor interrompesse la sperimentazione per validi motivi scientifici, per	
	Pagina 6 di 14	

	motivi amministrativi o se lo scopo della stessa diviene superato dal punto di	
	vista scientifico.	
	b) lo Sponsor venisse assoggettata a procedura concorsuale (fallimento,	
	concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione	
	straordinaria) o cedesse tutti o parte dei suoi beni ai creditori o raggiungesse	
	con gli stessi un accordo per la moratoria dei debiti.	
	Se la presente convenzione è risolta per inadempimento dello Sponsor,	
	l'Azienda avrà diritto all'intero corrispettivo pattuito e indicato all'articolo 3.	
	Se la presente convenzione viene risolta dallo Sponsor per inadempimento	
	dell'Azienda, la stessa non sarà comunque tenuto a restituire i pagamenti già	
	effettuati dallo Sponsor e relativi ad attività già svolte.	Physics and the second
	Ciascuna delle parti potrà comunque recedere, unilateralmente e in qualsiasi	
	momento, dalla presente convenzione per giusta causa documentata, con	
***************************************	preavviso scritto di 30 giorni da inviare all'altra parte con raccomandata A.R.	
	In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla	
	data dell'invio della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di	
***************************************	qualsiasi risarcimento per mancato guadagno.	
	7. Proprietà	
	La proprietà dei dati rimane esclusivamente dell'Azienda che li rende disponibili per	
-	questo studio e che la Clicon Srl provvederà a restituire al termine dello studio.	
	Tutti i risultati, le invenzioni, le informazioni e le conoscenze di cui l'Azienda entrerà in	
	possesso in via diretta o indiretta, nel corso della Sperimentazione e da quest'ultima	
	originati, inclusi gli eventuali diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, saranno	
	oggetto di proprietà esclusiva da parte dello Sponsor e per nessun titolo potranno	
	essere comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche, senza il	

Pagina 7 di 14

*		
	preventivo consenso scritto dello Sponsor, salvo comunque il diritto del personale	
	dell'Azienda ad esserne riconosciuto ed evidenziato come autore (art.2589 c.c.).	
	8. Pubblicazione dei Risultati	
	Poiché il fine ultimo della sperimentazione è il miglioramento delle conoscenze sulla	
	patologia, sul principio attivo sperimentale nonché sul rapporto rischio-beneficio per il	
	paziente, le parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e	
	divulgazione dei Risultati in modo coerente e responsabile.	
	Lo Sponsor, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2 settembre	
	2002, si obbliga a rendere pubblici i risultati della sperimentazione, in maniera	
	tempestiva, non appena disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato allo	
	stesso e comunque non oltre 12 mesi dalla sua conclusione, utilizzando anche la	
	sezione specifica dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni.	
	Allo Sperimentatore, ai sensi dell'art. 5 comma 3. c) del Decreto 12 maggio 2006,	
	deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati e, nel rispetto	
	delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale,	
	non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione da parte dello Sponsor.	
	Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore dovrà	
	fornire allo Sponsor, entro 30 giorni dalla sottomissione della pubblicazione e/o della	
	presentazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca	
	ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti).	
	Lo Sponsor avrà un periodo di 30 giorni dal ricevimento del manoscritto finale	
	proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un	
	posticipo della pubblicazione o della divulgazione; qualora a seguito della revisione	
	del manoscritto finale rilevasse elementi tali da supportare un'iniziativa di tutela	
	brevettale.	
i	Di_ 0_41 4.4	ì

*		
	In caso di Sperimentazioni multicentriche, la pubblicazione dei Risultati da parte di	
	singoli Centri non è permessa prima della pubblicazione dei Risultati finali e	
	cumulativi dello studio.	
West Complete Control of March Strategy Control of Cont	Questo al fine di assicurare che queste pubblicazioni non interferiscano con la	
	pubblicazione primaria.	
where the standard and a standard a	Resta inteso che lo Sponsor deve garantire una rapida diffusione delle informazioni	
***************************************	acquisite attraverso lo studio.	
	Resta inteso che il rinvio della pubblicazione non può essere a tempo indeterminato,	
	ma deve essere limitato al periodo necessario alla tutela dei diritti di proprietà	
	intellettuale ed industriale dello Sponsor.	
	9. Segretezza	
-	L'Azienda si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute dallo	
	Sponsor, o comunque acquisite nel corso della sperimentazione, sui risultati della	
	Sperimentazione stessa, e a non comunicarle a terzi, in forma scritta o verbale, senza	
	il preventivo consenso scritto dello Sponsor.	
	Gli obblighi di segretezza descritti nel presente articolo non riguardano informazioni	
	dello Sponsor che:	
	siano attualmente di dominio pubblico o che lo diventeranno successivamente	
	senza una diretta responsabilità dell'Azienda;	
	<ul> <li>siano ottenute da terzi che ne hanno il diritto legale di utilizzo e di divulgazione;</li> </ul>	
	siano già in possesso dell'Azienda ancora prima di averle ottenute dallo Sponsor	
	e che esistano prove scritte che dimostrino tale anteriorità del possesso;	
	siano richieste per legge di essere divulgate.	
	10. Obbligo di informazione	
	a. L'Azienda, e per essa il Responsabile della Sperimentazione, è tenuta ad	
MARKET TO ANTINO THE BUILDING A REAL PROPERTY OF THE PROPERTY		
	Pagina 9 di 14	

4		
	informare lo Sponsor sull'andamento della Sperimentazione ogni qualvolta	
	questa gliene faccia richiesta, a mezzo dei propri referenti tecnico-scientifici	
	sopra indicati, i quali avranno la facoltà di accedere liberamente nei locali	
	delle strutture in cui si svolge la Sperimentazione, con l'osservanza delle	
<b>1</b>	prescritte cautele.	
	b. L'Azienda si impegna sin da ora a consentire, ai rappresentanti delle Autorità	
***************************************	regolatorie nazionali ed estere a ciò preposte ed al personale dello Sponsor	
	specificatamente autorizzato, l'accesso diretto ed occasionale ai dati dei	
W. W	pazienti coinvolti nella Sperimentazione, fermo restando l'obbligo a carico di	
	tali soggetti di limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione	
A PARAMETER STATE OF THE STATE	svolta e, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, nel	
•	rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte	
	dalla normativa in materia di privacy. L'Azienda da parte sua si impegna ad	
	assistere i rappresentanti delle Autorità regolatorie nei loro compiti, qualora	
	sia richiesto.	*
	c. I dati clinici, le informazioni tecniche, incluse le Schede Raccolta Dati generati	
	durante la Sperimentazione, dovranno altresì essere completamente	
	accessibili al Clinical Monitor a seguito di richiesta, ma saranno acquisiti in	
	forma assolutamente anonima e non più riconducibile ai soggetti dello studio.	
	Solo il personale dell'Azienda potrà accedere alle cartelle cliniche, ma si	
	impegnerà ad assicurare che tutti i dati, rapporti, tabulati e qualsiasi altra	
Valence of the Add Add Advance of the Add Advance of the Add Advance of the Add Advance of the A	documentazione prodotta sia veritiera.	
	11. Trasferimento dei diritti	
	Ciascuna parte potrà cedere o trasferire la presente convenzione a successori o a	
A	Società controllate, solo previa comunicazione e relativo consenso dell'altra parte e a	
	Pagina 10 di 14	

	condizione che il cessionario si impegni ad attenersi alle condizioni ed agli obblighi	
	della presente convenzione.	
	12. Contraente indipendente	
	Nella conduzione della Sperimentazione, l'Istituto sarà considerato come contraente	
***************************************	indipendente, senza alcuna capacità di vincolare legalmente la Società, e non come	
	agente o dipendente della Società stessa.	
	13. Legge applicabile, Foro Competente	
	Le parti convengono che il presente Contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. In	
	caso di controversia per qualsiasi questione, derivante da ovvero relativa al presente	
	Contratto, questa verrà in prima istanza definita in via amichevole.	
	Qualsiasi controversia di carattere giudiziale sarà devoluta alla sola ed esclusiva	
	competenza del Foro di Macerata, che le parti con il presente Contratto accettano	
	espressamente.	
	14. Modifiche	
	Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate successivamente,	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali  Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali  Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali  Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.  Le spese di bollo sono a carico dello Sponsor; le spese dell'eventuale registrazione	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali  Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.  Le spese di bollo sono a carico dello Sponsor; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali  Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.  Le spese di bollo sono a carico dello Sponsor; le spese dell'eventuale registrazione	
	soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.  15. Oneri fiscali  Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ognuna delle parti contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.  Le spese di bollo sono a carico dello Sponsor; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.	

Pagina 11 di 14

	Per CliCon Srl			
W-111111111111111111111111111111111111	Bologna, li 200 Alb			
	Dr. Luca Degli Esposti			
	Legale Rappresentante		-	
	1701			
	Per ASUR Marche Area Vasta n.3			ě.
	Macerata, lì			
	Dott. Alessandro Maccioni Dr.ssa Sonia N	atali		
	Direttore AV3 Sperimentatore	Principale		
		·		
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del C.C., si approvano esp	ressamente e		
	specificamente le clausole di cui agli articoli 7 (responsabilità e assi	curazione), 15		·
	(Legge Applicabile, Foro competente).			
	Per CliCon Srl			
	Bologna, II 2/5/2018			
	Dr. Luca Degli Esposti			
	Legale Rappresentante			
	Per ASUR Marche Area Vasta n.3			
	Macerata, lì		· ·	
	Dott. Alessandro Maccioni Dr.ssa Sonia Na	atali		
	Direttore AV3 Sperimentatore	Principale		
POR PORT AND A STATE OF THE STA				
		Pagina 12 di 14		

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 15 DPR 642/72	
autorizzazione n. 4956 del 21/01/2016	
 COMPILARE nel caso di DITTA Intra U.E.	
Per cortesia scrivere in stampatello	
 DICHIARAZIONE NATURA SOGGETTO COMMITTENTE INTRAUE da compilare solo se rientranti nelle categorie sottoindicate	
 A cura del cliente – barrare la casella di proprio interesse –	
Inviare via mail o fax al numero	
II/La sottoscritto/a(*) iI(*) residente a via e n.	
C.F.	
in qualità di legale rappresentante della ditta/Ente	
(Ragione Sociale)(*)	
DICHIARA DI SVOLGERE ATTIVITA' ECONOMICA NEL PROPRIO PAESE E DI AVERE	
PARTITA IVA/VAT(*)	
CODICE FISCALE (*)	
dichiara DI NON SVOLGERE ATTIVITA' ECONOMICA E DI AVERE IL	
SEGUENTE CODICE FISCALE O CODICE IDENTIFICATIVO:-	
altro (indicare la casistica)	
, li/	
(luogo) (*) (data)(*)  Firma del dichiarante(*)	
Il soggetto dichiara di aver attentamente e consapevolmente letto l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice Privacy)	
e che comunicherà tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato alla Direzione o Ufficio competente dell'Azienda Ospedaliera.	
, lì _ / _/ (luogo) (*)	
(*) CAMPI OBBLIGATORI	
In caso di dichiarazione mendace, esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.	
Pagina 13 di 14	

	Il dichiarante allega copia fotostatica del documento di identità:  COMPILARE	
	nel caso di DITTA Extra U.E.	
	Per cortesia scrivere in stampatello	
	DICHIARAZIONE NATURA SOGGETTO COMMITTENTE EXTRAUE	
	da compilare solo se rientranti nelle categorie sottoindicate	
	A cura del cliente – barrare la casella di proprio interesse –  Inviare via mail o fax al numero	
	II/La sottoscritto/a(*)	
	nato/a a(*)il(*)	
	residente a via e n	
	C.F	
	in qualità di legale rappresentante della ditta/Ente	
	,	
	<u>dichiara</u>	
	di <b>svolgere attività economica</b> nel proprio Stato di appartenenza – a riguardo, si allega valida documentazione che attesta quanto dichiarato – E DI	
	AVERE IL SEGUENTE CODICE IDENTIFICATIVO(*) NEL PROPRIO PAESE DI	
	APPARTENENZA:	
	la propria natura di <u>ENTE SENZA CODICE IDENTIFICATIVO A LIVELLO</u> FISCALE NEL PROPRIO PAESE, IN QUANTO SOGGETTO CHE NON SVOLGE	
	ATTIVITA' ECONOMICA.	
	altro_(indicare_la_casistica)	
	, li _/_/	
	Firma del dichiarante(*)	
	Il soggetto dichiara di aver attentamente e consapevolmente letto l'informativa sul trattamento dei dati	
	personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice Privacy)	
	e che comunicherà tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato alla Direzione o Ufficio competente dell'Azienda Ospedaliera.	
	D. 1.1	
	,  i _ / _/	And the second s
	Firma del dichiarante(*)	
	(*) CAMPI OBBLIGATORI	
	In caso di dichiarazione mendace, esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico,	
1 -	approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il dichiarante allega copia fotostatica del documento di identità:	
	Pagina 14 di 14	